



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.10820/2025 R.G.L. promossa

D A

ZITO VALERIA, nata a Palermo il 18/09/1990, residente in Palermo, Via Galletti n. 89, codice fiscale ZTIVLR90P58G273U, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Cristina Adamo, per mandato in atti

Ricorrente

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.

Resistente

All'esito dell'udienza del 30.1.2026 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente

S E N T E N Z A

Completa di dispositivo e motivazione

D I S P O S I T I V O

Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:

- Rigetta il ricorso.
- Dichiarà che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.7.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione di indebito del 14 ottobre 2024, con cui l'INPS richiedeva la restituzione della somma di €4.405,31 *“per revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza”* in relazione al periodo da ottobre 2022 a marzo 2023, con la seguente motivazione *“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art.3 del DPCM 159/2013”*. in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo dovuto nei limiti del minimo edittale, con compensazione delle spese di lite.

A sostegno del ricorso, eccepiva l'illegittimità del provvedimento di revoca, evidenziando come, già titolare di reddito di cittadinanza al momento della presentazione della domanda (settembre 2019 e anche per il periodo successivo (dal mese di ottobre 2022 fino a marzo 2023,) fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento del beneficio.

Precisava, in particolare, che il proprio nucleo familiare era composto esclusivamente da sé stessa e dal figlio minore, di essere priva di redditi, di non convivere all'epoca dei fatti con il padre del bambino che aveva sottoscritto il contratto di locazione della propria abitazione, unicamente al fine di fornire garanzie per il pagamento del canone.

Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del provvedimento impugnato, alla luce dei principi in materia di indebito assistenziale, evidenziando l'assenza di qualsivoglia condotta dolosamente preordinata all'indebita percezione o conservazione del beneficio e rilevando come l'INPS fosse comunque nelle condizioni di verificare autonomamente l'eventuale sussistenza di situazioni reddituali, ostative all'erogazione della prestazione. Infine, deduceva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per vizi di notifica, difetto di prova e di motivazione, nonché per la lesione del diritto di difesa e la mancata allegazione degli atti presupposti.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'INPS, deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto per carenza dei requisiti di legge.

Precisava che *“L'indebito per cui è causa è scaturito dalla revoca del Reddito di Cittadinanza dovuta ad accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi art 3 dpcm 159/2013. La ricorrente ha infatti omissa di indicare nella DSU INPS-ISEE-2022-00927839F-00 il genitore non coniugato*

non convivente, con riferimento al nucleo familiare composto dalla richiedente e dal figlio minorenni. In presenza di minorenni, infatti, l'ISEE per accedere alla misura è calcolato prendendo a riferimento l'art. 7 del DPCM n. 159/2013, il quale prevede modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenni beneficiario della prestazione."

La causa, all'esito dell'udienza del 30.1.2026, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.

La domanda non è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente non merita condivisione l'eccezione carenza di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato contiene il riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 del DPCM 159/2013.

In ogni caso va rilevato che vertendosi in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, risulta estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale, rilevanti nei meri giudizi impugnatori.

In ordine agli eccezioni vizi formali, si osserva che il provvedimento impugnato, qualificato erroneamente come avviso di addebito, non prevede ai fini della sua legittimità i requisiti di forma richiamati da parte ricorrente, l'eccezione va pertanto disattesa.

Ciò premesso, giova ricordare che il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019, (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197). ha costituito una *"misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro"* (art 1 co 1).

Ai sensi del successivo art. 2: *“1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente (3):*

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (4) ; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (5);

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000 (6);

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo (7) ;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia

e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; (omissis)".

Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: *Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013".*

Il nucleo familiare del dichiarante è, pertanto, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, del dichiarante, alla data di presentazione della DSU.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che, sebbene il Reddito di Cittadinanza sia una misura di sostegno economico destinata all'intero nucleo familiare, la presenza di un minore al suo interno qualifica la prestazione anche come "rivolta a minorenni" ai sensi della normativa ISEE.

La normativa stessa, nel regolare la compatibilità del RdC con altre prestazioni per i figli, come l'Assegno Unico e Universale, prevede il calcolo di una "quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare"

Questo dimostra che, sebbene il beneficio sia erogato unitariamente al nucleo, una parte di esso è idealmente e contabilmente riferita ai figli minori

Ciò comporta l'applicazione delle regole speciali di calcolo previste dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 che prevede *"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:*

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

Alla luce della richiamata normativa, pertanto, per le prestazioni rivolte a minorenni (come il Reddito di Cittadinanza in un nucleo con figli minori), il genitore non coniugato e non convivente che non rientri in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla richiamata norma, viene "attratto" o "aggregato" al nucleo familiare del figlio stesso (*Tribunale di Roma, Sentenza n.3112 del 12 marzo 2024*) diventandone una componente che influisce sulla determinazione del coefficiente utilizzato per il calcolo dell'ISEE e contribuendo con i propri redditi e patrimoni a determinare il reddito e il patrimonio del nucleo familiare in oggetto.

In tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad indicare nella DSU, il nominativo del padre del minore quale componente attratta, la cui omissione rende la dichiarazione non veritiera e incompleta, comportando la revoca retroattiva del beneficio e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite

Sul punto infatti l'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019 (conv. in L. n. 26/2019) prevede, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero o omissioni rilevanti, la revoca retroattiva del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite”.*4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.*

Ora non può sottacersi, che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità e di merito) con la sentenza n. 49686 del 13 dicembre 2023, hanno statuito che *«Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in L. 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge»*.

Detta pronunzia esplica i suoi effetti non solo in campo penale ma anche sotto il profilo civilistico, dovendosi, caso per caso verificare in concreto se le oggettive discordanze fra il dichiarato ed il vero influiscano o meno sull'*an* o anche solo sul *quantum* della prestazione.

Nel caso di specie emerge *ex actis* che parte ricorrente ha ommesso di indicare nella DSU, quale componente attratta, il nominativo del padre del minore e in ricorso ha dedotto che l'omessa indicazione è conseguenziale all'assenza di qualsivoglia rapporto di convivenza ed economico con quest'ultimo.

Ma alla luce di tale omissione, la ricorrente nulla ha allegato e/o dedotto in questo giudizio sulla capacità reddituale e patrimoniale del genitore non convivente, aggregato al proprio nucleo familiare, i cui redditi e patrimoni rilevavano ai fini della determinazione dell'ISEE, ex art. 2, comma 1 lett. b) D.L. 4/19, fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.

Conseguentemente non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, di dimostrare i fatti costitutivi del diritto a godere del beneficio né a legittimare il pagamento ricevuto come dovuto, ne consegue che il ricorso va respinto, con conseguenziale obbligo restitutorio della somma richiesta di €. 4.405,31, percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da ottobre 2022 a marzo 2023. Né può essere condivisa la tesi difensiva dell'irripetibilità di tali somme, dovendosi applicare i principi propri dell'indebito assistenziale/previdenziale perché il Reddito di cittadinanza non solo non ha natura previdenziale (essendo svincolato da qualsivoglia provvista contributiva) ma neppure assistenziale, come precisato dalla Corte Costituzionale (cfr. Sent. n. 31/2025:) *«[.]la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là*

della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020)[..]) in quanto non è diretto a soddisfare un bisogno primario dell'individuo; trattandosi di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigidi presupposti che, se disattesi, determinano il venir meno del diritto alla prestazione con conseguenziale ripetibilità ex art 2033 c.c. In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato, ma parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Palermo, 18.4.2026

Il Giudice Onorario

Carmela Fachile